

TRASCRIZIONE SOTTOTITOLAZIONE

Modulo 1 - Progetto inclusivo: approccio culturale e normativo, strumenti e tecniche a disposizione.

11 giugno 2020 - PARTE SECONDA

Anche oggi il webinar sarà sottotitolato. La sottotitolazione è a cura di CulturAbile, un'associazione di Roma, che ringraziamo per il suo lavoro. Chi fosse interessato dei partecipanti, basta collegarsi a Internet con un qualsiasi browser a questo indirizzo e si possono anche modificare le impostazioni divisioni, il colore, il font e come si gradisce di più. Quella che erroneamente mostravo prima riguarda il sito dove pubblicheremo i materiali ma di questo parleremo alla fine.

Abbiamo una buona notizia rispetto ai polling, questo sistema di verifica dell'attenzione della presenza davanti al monitor, quindi questa finestra che si apre a sorpresa con una domanda a cui rispondere. Tra ieri e oggi, contattando la federazione degli architetti, siamo riusciti ad abolire quelli durante la relazione perché veramente sono un po' ... Sono un po' fastidiosi e poi portano via un po' di tempo e danno qualche problema. In particolare, per chi non li ha ricevuti perché anche tra di voi, quelli presenti la volta scorsa, qualcuno ha avuto dei problemi quindi siamo riusciti ad accordarsi con la federazione e sarà visibile solo il sondaggio finale che in realtà è uno questi orario di gradimento quello sì, la compilazione è obbligatoria, comparirà alla fine del webinar, rimarrà attivo diversi minuti per permettervi di compilarlo. Sono cinque domande chiuse. prima di inviarlo occorre scorrerlo e alla fine compare il tasto per l'invio. Direi che possiamo iniziare. Vi chiedo ancora una volta di entrare con nome e cognome corretti. Non sono ammessi partecipanti anonimi perché altrimenti non possiamo attribuirvi i crediti nel caso in cui li avesse richiesti. Non sono comunque ammessi partecipanti anonimi.

<< Aspettiamo ancora cinque minuti, magari arriva qualcun altro.

<< Possiamo anche aspettare altri due minuti, certo. Magari, intanto, posso ripetere, per chi non era presente la volta scorsa, qualcosa di pratico che riguarda la logistica della gestione del webinar voi sapete che la differenza rispetto al meeting è che non ci sono possibilità di essere visti; si potrà dialogare con i relatori per domande tecniche oppure per osservazioni in merito all'argomento di oggi, attraverso la chatto quindi raccoglieremo tutte le osservazioni e le domande e risponderemo alla fine delle due relazioni. In merito alla verifica delle presenze, ho detto che questa volta ci sarà soltanto il questionario finale la presenza o meno delle domande dipende da una questione tecnica, se ci sono dei antivirus molto alte allora è possibile che queste carte come dei popup e il sistema non consente la visualizzazione. Visti tutti questi problemi, con la federazione siamo d'accordo nella abolizione, tranne per quello finale che terremo a lungo per permettervi di riceverlo, speriamo, senza problemi e anche di rispondere facilmente.

Direi di iniziare. Vi auguro un buon corso oggi di nuovo con noi. Sapete che oggi seguiremo la seconda parte del primo modulo che ha come titolo progetto inclusivo: approccio culturale e normativo, strumenti e tecniche a disposizione. Questo corso è organizzato da CERPA e CRIBA in collaborazione con altre diverse realtà. Oggi alla seconda puntata di questo modulo e siamo felici di proseguire l'approfondimento con il Cinzia Araldi e Stefano Maurizio. Una parola per dirvi delle CERPA. È una associazione nazionale composta da soci e socie che con diverse competenze promuovono la cultura e l'approccio ad un progetto inclusivo. CERPA è nato più di 25 anni fa, nel '97 ha dato vita al servizio CRIBA Emilia-Romagna, centro regionale di informazione sul benessere ambientale. La sede è a Reggio Emilia e lavora in collaborazione con il supporto della provincia e del comune di Reggio Emilia. Il CRIBA è un servizio di secondo livello che sviluppa azioni di formazione, informazione, affiancamento alle pubbliche amministrazioni e ai liberi professionisti su tutti i progetti più complessi. Inoltre, il CRIBA coordina, assieme alla regione Emilia-Romagna e al servizio CRA, la rete "casa amica", assieme ai CAAD distribuiti sul territorio regionale.

Direi di entrare nel vivo del nostro pomeriggio e passerei la parola a Cinzia Araldi, laureata in

architettura presso il Politecnico di Milano, libera professionista. Ha maturato un'importante, direi importantissima esperienza nel campo dell'accessibilità urbana e del benessere ambientale. Operando come consulente tecnico all'interno del CRIBA, del servizio CRIBA, offre supporto alle pubbliche amministrazioni, ai liberi professionisti e riguardo a queste tematiche dell'inclusione e del benessere ambientale in generale. In particolare dal 2007 segue sia come tecnico sia come consulente CRIBA quindi assieme a tutto il CRIBA, il progetto Reggio Emilia: città senza barriere. Sempre attenta alle tematiche correlate al benessere ambientale e alla formazione, integra nella sua professione i concetti derivanti anche dalla cultura orientale. In ufficio direi che è la donna del D.M. 236, vero Cinzia?

<< Purtroppo o per fortuna.

<< Parlerà proprio della normativa tecnica. A te la parola e grazie.

<< Buongiorno a tutti. Purtroppo a me continua a segnalare problemi di connessione, quindi se dovessero persistere...

<< infatti, non ti sentiamo più.

<< Adesso è un problema. Provo a condividere lo schermo e a disattivare il video, possiamo fare così.

<< Benissimo, facciamo così. Infatti segnalano che si sente male oppure a scatti.

Adesso condividiamo il monitor. Prova adesso a parlare.



<< Mi sentite?

<< vai avanti, forse un po' meglio.

<< Riprendiamo dall'inizio.

<< No, Cinzia.

<< Non so come fare.

<< Io direi così. Facciamo così. Io intanto proseguire lei con Stefano, se per te va bene. Tu prova a scommetterti e a cambiare magari anche la linea. Purtroppo, lo avevo detto all'inizio, ci sono stati dei problemi qui a Reggio anche di lavori stradali e quant'altro e purtroppo abbiamo verificato che c'erano dei problemi già da stamattina. Adesso Cinzia si sconnette e vi presento Stefano Maurizio. Va bene per te Stefano? Facciamo un cambio. Stefano è libero professionista, laureato a Venezia allo IUAV, titolare di un omonimo studio di architettura. Svolge da trent'anni incarichi professionali di progettazione e lavori di accessibilità di sentieri, parchi ed edifici. Elabora piani di barriere architettoniche anche su edifici, viabilità, cetra. Svolge incarichi di accessibilità assieme all'assessorato dei servizi sociali del Comune di Venezia. Autore di numerose pubblicazioni, è socio cofondatore di CERPA Italia. Anche Stefano parlerà del concetto di abitare come continuum spazio-temporale, buone pratiche e riferimenti di legge. Ci spiegherà tutto lui. A te la parola.

<< Provo a condividere subito lo schermo. Ditemi se si vede.

<< Perfetto, benissimo. Prego, a te, Stefano.

<<Buongiorno a tutti. Mi è stato chiesto di parlare di alcune normative in particolare quindi questa relazione avrebbe dovuto essere successiva ma qualche riferimento lo facciamo comunque.

Provo in un'ora e mezza a lanciare qualche concetto dalla casa fino alla città, le nuove mobilità che si vedono in giro nelle nostre città. Il principio generale è la legge 41-86, legge 104-92, legge 38-89 dell'Emilia-Romagna per poi vedere qualche esempio di piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, alcune riflessioni ed esempi di buone pratiche. Provo a partire. Ne avete già parlato ieri, mi pare, di alcune questioni culturali che stanno sopra a tutte le normative di cui parleremo in questa giornata. È interessante che quando si parla di riferimenti normativi e articolato, ci sia sempre, sopra le nostre teste e indicazioni, i principi teorico-culturali. Lo diciamo subito perché l'aggiornamento delle normative nazionali, regionali, provinciali, i regolamenti edilizi dei vari comuni, devono tenere conto di questi principi. Sono la convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, non siamo qui ad approfondirla però è uno dei pilastri culturali che stanno su ognuna delle indicazioni progettuali di ognuno di noi, progettisti o tecnici delle amministrazioni, lo strumento ICF di cui avete sentito parlare approfonditamente ieri e i principi del design for all. Di ICF Ricordo solo l'ultima delle tre colonne, quindi non parliamo di funzioni dell'attività di partecipazione delle codificazioni ma ricordo che oggi parliamo di fattori ambientali e di come qualsiasi cosa pensiamo o progettiamo nelle nostre città, la possiamo codificare anche in pensiero, o barriera o facilitatore, facilitatore è qualsiasi funzione, dalla normativa alla progettazione che migliora la qualità delle nostre città, qualsiasi pensiero anche della normativa o anche progettuale che rende più difficile il muoversi per la città e nella casa diventa una barriera. Avere in testa questi principi quando si declinano le varie normative mi sembra importante. Per esempio, parleremo delle normative che richiamano alla progetto non è universale. Già la definizione "progettazione universale" e quindi non design for all merita un chiarimento. Perché si parla di principi della progettazione universale? Perché -e cito subito la convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità - nella convenzione compare in uno dei primi articoli il fatto che qualsiasi cosa venga progettata deve tenere conto di questi principi. Quindi, in una convenzione internazionale, strumento che sta al di sopra delle normative anche nazionali, c'è stata questa scelta di mettere i principi dello Universal design al centro della progettazione e delle politiche. Non parliamo qui in

modo approfondito dei sette principi dello Universal design ma se ognuno di noi come progettista, dirigente dell'amministrazione ha sullo sfondo convenzione, universo design e ICF, sicuramente è molto più portato a creare dei facilitatore di piuttosto che delle barriere. Un'altra cosa come premessa, un altro concetto, un pensiero come premessa che mi sembra possa essere interessante. È una sorta di differenza tra tutto quello che predichiamo durante i corsi di formazione, arrivare al massimo dello Universal design e pensare che questo risolva tutti i problemi, ebbero fino ad un certo punto. Universal design può andare in contraddizione con un'attività di progettazione intesa come design for need, quindi va bene tutto ciò che facciamo come Universal design ma c'è una differenza tra l'approccio legislativo e anche di attenzione tra le normative di cui parlerà dopo Cinzia, ad esempio la normativa sugli spazi pubblici, costruiti o spazi urbani, e normative che riguardano il privato, legge 13-89 e D.M. 236. Una delle prime considerazioni che mi viene da fare sia quando si parla del mondo sanitario, terapisti della riabilitazione, fisioterapia, sia nell'università, per esempio ai tecnici, c'è questa dicotomia. Lo Universal design, come termine deciso dalla convenzione e che utilizzeremo di più rispetto a design for all, è sicuramente una modifica dell'ambiente che arriverà fino ad un certo punto. Dall'altra parte, il design for need e quindi l'utilizzo di facilitatore delle assistenze, va in qualche modo modificare la persona. Partendo dalla definizione di persona con disabilità, ancora citata dalla convenzione Onu, le modifiche apportate tramite gli ausili ad una persona con qualsiasi tipo di disabilità migliora la sua capacità di muoversi, partecipare al mondo e certo questo aspetto della personalizzazione non potrà rientrare in una normativa, in un PEBA o una progettazione per tutti.

Quindi, accessibilità e progettazione personalizzata, sono termini antitetici in partenza ma devono coesistere. L'accessibilità e quindi tutto il nostro processo che porta allo Universal design deve favorire la personalizzazione. Cito un'altra equazione importante nel mondo sanitario e riprendiamo termini che stiamo usando in questi giorni, l'equazione delle quattro A per l'autonomia delle persone con disabilità. Solo lavorando sull'accessibilità che riguarda, certo, il mondo dei lavori pubblici o dell'edilizia privata e del rispetto delle normative più l'utilizzo degli ausili, più l'assistenza personale, queste tre portano alla quarta A, l'autonomia, l'obiettivo finale per permettere ad ogni persona di muoversi liberamente per le nostre case e per le nostre città.

Veniamo ad una immagine terrorizzante nei corsi di formazione soprattutto universitari o nelle scuole superiori, è un po' il riassunto del sistema normativo nazionale. Cinzia, dimmi se si vede il mouse, Elisabetta...

ritroveremo alcune di queste normative in un quadro generale. Qui è un po' riassunta tutta la storia, dalle normative della fine degli anni 60, la legge quadro sulle disabilità del 1971, che ha poi prodotto e permesso la stesura del famoso e famigerato, abrogato, d.p.r. 384 del 78, normativa di cui ancora subiamo gli influssi. Lavorando sui piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche molto spesso, per esempio, gli ascensori, la larghezza delle porte, la pendenza delle rampe, la realizzazioni di servizi igienici degli edifici pubblici risente di questa normativa poi magari la riprendiamo ma il famoso bagno del d.p.r. 384 è il bagno che esclude l'accessibilità ma è diventato quasi un bagno speciale per persone speciali quindi sia che si vada anche in qualsiasi scuola dei nostri comuni si vedrà il bagno per le donne, per gli uomini e il bagno per i disabili. Citare ICF o la convenzione dello Universal design, porterà nei prossimi anni alla realizzazione di bagni accessibili, non più divisi per il terzo sesso, nel d.p.r. 384 si possono fare una serie di storielle e di avventure, e va ancora ricordato che quel famoso bagno, sono due pagine di normative e purtroppo c'è anche uno schema allegato, un bagno di 1 m 80 × 1 m 80 con una serie di maglioni verticali, orizzontali con servizio igienico alto 50-55 cm da terra, un lavabo speciale una leva lunga molto speciale, ogni giorno diciamo: sono superate, vanno abrogate, vanno ridefinite, e diciamo subito che c'è ... C'è una freccia che dice che questo d.p.r. 384 è stato abrogato ormai già nel 96 con il d.p.r. 503 come retaggio culturale nelle teste di molti colleghi progettisti e tecnici delle Asl è rimasto impresso questo servizio igienico speciale con le caratteristiche che abbiamo descritto. Facciamo un salto temporale dove iniziamo a vedere la prima normativa che riguarda il tema di cui mi avete chiesto di chiacchierare oggi e che è un piccolo articolo di una legge finanziaria del 1986. La legge finanziaria del 1986 in Italia per la prima volta parla di piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, a un anno dalla legge, tutti i comuni avrebbero dovuto redigere questi piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Anche qui le battute si possono sprecare. Facendo i conti di quanti anni sono passati dall'entrata in vigore di questa normativa per poi chiederci quanti comuni hanno redatto questo strumento urbanistico e tecnico la realtà è che sono

ancora pochissimi questi comuni e che ci sono dei tentativi da parte di molte regioni di rilanciare questo strumento anche a livello nazionale con una serie di premialità o di obblighi da una parte, poi parleremo anche di alcuni gli esempi, di alcuni DGR della regione Veneto che hanno tentato con successo negli ultimi due o tre anni di lanciare questa strumentazione con degli incentivi economici anche per i comuni e con l'idea di dire è che siccome non ha adottato il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche non potrà ad esempio ricevere finanziamenti europei, nazionali o regionali per le opere; per esempio un altro aspetto importante è quello di destinare il 10% delle entrate delle opere di urbanizzazione al completamento di questo strumento.

Arrivando agli anni 90, dove c'è stato un importante sviluppo della normativa, con la legge 13, pochi mesi il decreto attuativo 236 di cui parlerà Cinzia. Faccio questa battuta sulla differenza tra il 1971 in diceva che tutte le opere pubbliche devono essere accessibili e uscirà a breve un regolamento che dirà come dovrà essere l'aspetto tecnico, dal 1971 al 78 sono passati sette anni mentre nel 1989 a pochi mesi dall'emanazione della legge 13 è uscito il decreto ministeriale attuativo. Nell'89 e Cinzia lo specifichi era, sono uscite queste normative che riguardano gli edifici privati, solo privati. Quindi per un po' di anni c'è stata questa dicotomia tra l'edilizia privata e l'edilizia obbliga. Il 236 è stato premiato come normativa all'avanguardia all'epoca anche se oggi potremmo criticarne alcuni passaggi e ormai l'età di queste normative che non risentono degli aspetti culturali accennati all'inizio di questa carrellata, fatto sta che all'inizio degli anni 90 queste normative venivano copiate dal resto dei paesi europei. C'è questa contraddizione tra gli edifici privati che dovevano rispettare una normativa che oggi definiamo obsoleta come il d.p.r. 384 del 78 mentre un edificio privato o condominio ma paradossalmente anche una scuola privata realizzata ad esempio dalla parrocchia nel 1990 doveva rispettare questa legge 13 del D.M. 236 mentre la stessa cosa, quindi scuola però progettata da un progettista pubblico doveva rispettare questo d.p.r. 384 dove si notavano differenze anche importanti su alcuni aspetti specifici della normativa. facciamo un altro salto, c'è un'altra definizione legata al piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ancora una legge non destinata alla progettazione ma una legge, la 104 del 92 che somiglia molto alla legge del 72, una legge-quadro sulle disabilità che spazia a 360° su tutti gli aspetti legati alla mobilità e ai diritti delle persone con disabilità in Italia, persone con

disabilità è il termine che solo usando dall'inizio di questa lezione e che sentirete usare in questi giorni. La legge-quadro del 92 ancora parlava e oggi diremmo in modo scorretto, di persone handicappate e quindi ancora il bagno per gli handicappati e con terminologie non corrette. Forse questa non è la sede per parlare di terminologie ma se c'è qualche domanda si potrà approfondire alla fine. Bene, la 104 in un articolo, l'articolo 24 comma numero nove, rilancia a livello nazionale la questione dei PEBA e amplia la necessità di analizzare gli spazi urbani e pubblici, i marciapiedi e le strade oltre a quello che indicava la legge 41 dell'86 che parlava solo di edifici pubblici. Quindi se dal 1986 al 92 i PEBA delle varie amministrazioni dovevano analizzare, progettare, quantificare il costo, lo facevano solo per quanto riguarda gli edifici mentre l'articolo 24 della legge 104 del 92 dice: tu amministrazione devi completare i piani per l'eliminazione della barriere architettoniche con gli spazi urbani e non è scritto nella normativa che si parla di piani di accessibilità urbana e ogni regione li ha definiti in modo diverso. In Emilia-Romagna ad esempio si parla di piani di accessibilità urbana mentre nel Veneto o anche in Piemonte e in Lombardia si parla di piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici e per i tratti urbani. Per non farla lunga e chiudere due parentesi che avevo aperto, bene, questa dicotomia nelle scuole private o pubbliche è stata del tutto superata finalmente nel 96 quando, con l'uscita del d.p.r. 503 del 96 si va a completare l'iter e ad unificare tutta la normativa che riguarda gli edifici pubblici paragonando la a quella degli edifici privati. Il trucco legislativo ... Non è così facile sostituire con una legge come era la legge 13 un d.p.r., decreto del presidente della Repubblica com'era mila 384 del 78 quindi dovevano emanare una d.p.r. per riuscire a separare la valenza, la coerenza della normativa di una legge Il trucco è stato uniformare gli articoli 15 sarà il rimando agli articoli 4 e 8 del 236.

Per fortuna da allora c'è stato un unico riferimento che sostanzialmente il d.p.r. 236 dell'89. Solo il 380 ha unificato ma non è andato nella sostanza a modificare di molto i vari aspetti. Continuo con l'esposizione che riguarda soprattutto gli aspetti urbanistici. Abbiamo citato la legge 41 del 1986. Per la prima volta in Italia si sente parlare di piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche anche se non era molto codificato l'argomento e ognuno faceva quello che voleva. La legge 104 estende i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai tratti urbani e il d.p.r. 503 definisce finalmente la normativa di riferimento. Solo dal 1986 i comuni possono o hanno potuto

redigere un piano completo sia nell'edilizia sia nei tratti urbani ma con un'unica normativa tecnica di riferimento. Citiamo ancora la normativa della vostra regione, la legge regionale 38 del 1989, guardacaso anni in cui si sono uscite le normative più importanti e l'Emilia-Romagna, precocemente rispetto alle altre regioni e a livello statale ha emanato questa normativa che nella sostanza parlava di piani di circolazione urbana e parlava, ne parlava in modo quasi più amministrativo che tecnico e diceva che i comuni dovevano redigere questi piani di circolazione urbana a completare i PEBA e dava finanziamenti ai comuni per la redazione di questi piani di circolazione urbana. La legge regionale 38 prevedeva concessione di contributi in conto capitale per la formazione di questi piani di circolazione urbana. Non entrava molto nell'aspetto tecnico. Dava indicazioni più burocratiche. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno e vale ancora, per permettere la definizione dei programmi annuali. I piani di circolazione urbana dovevano individuare le priorità nella progettazione dei percorsi urbani da rendere accessibili. Altro aspetto importante non sempre preso in considerazione è che questo piano di circolazione urbana deve essere approvato e adottato prima e approvato poi dal consiglio comunale e l'approvazione del piano costituisce una variante agli strumenti urbanistici vigenti se in contrasto. Altro articolo, forse l'ultimo articolo della legge regionale 38 diceva che i piani di circolazione urbana sono obbligatori per i comuni, i piani di circolazione urbana sono obbligatori in Emilia-Romagna solo per i comuni con oltre 5000 abitanti. Perché continuiamo oggi a distanza di così tanti anni dal 1986 a parlare di piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche? Perché puntiamo al benessere ambientale? Perché il prima possibile questi piani non debbano essere necessari. Se dall'86, dall'entrata in vigore, dall'87, tutti i comuni avessero fatto i piani, oggi non saremmo qua. Se fossero stati fatti tutti i piani nelle scuole e nelle strade, non saremmo qui. Oggi ci rendiamo invece conto che è assolutamente necessario continuare a tenere alta la guardia e lavorare per violare la qualità della nostra città, sia per quanto riguarda gli aspetti urbani e gli edifici. Nei piani su cui stiamo lavorando negli ultimi anni è ancora così. Questo non vuol dire che le amministrazioni non abbiano fatto nulla in questi anni. Per fortuna ogni amministrazione ha lavorato in termini di accessibilità, sui marciapiedi, sulle strade, sugli edifici di proprietà comunale ma nelle definizioni che avete sentito ieri da Stefan von Prondzinski la persona e la visibilità stessa è qualcosa di non fisso che riguarda tutti, basta pensare all'aumento dell'età media per esempio e quindi alla difficoltà o alla necessità di rendere più facile il muoversi nelle città, questa

riguarda davvero tutti. La redazione dei piani per noi che ci lavoriamo da un po' di anni è cambiata nel tempo. Negli ultimi anni ad esempio è aumentata l'attenzione verso alcuni tipi di disabilità per cui la normativa non faceva molto riferimento. Cito, ad esempio, le segnalazioni tattili a terra per le persone non vedenti e ipovedenti, fino alla fine degli anni 80 non se ne teneva conto. Oggi è una delle esigenze importanti, le disabilità sensoriali in genere, poi anche quelle cognitive e quindi delle indicazioni proprio rispetto ad un modo di scrivere, o indicazioni all'interno di edifici complessi diventano edifici che per noi hanno cambiato l'approccio nella redazione di questi piani. Perché è importante avere come amministrazione un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche? Mi viene l'esempio di un lavoro che si sta facendo a Reggio Emilia dove molti di voi stanno lavorando. Reggio accessibile significa significa far diventare parole come accessibilità e inclusione più centrali nelle politiche dell'amministrazione. Redigere un PEBA significa quasi mettere l'accessibilità al centro delle varie politiche. Riguarda tutti. Quindi quando si lavora su un piano, si lavora per tutti. Si lavora per la rigenerazione urbana e magari facciamo l'esempio di Reggio Emilia, Venezia Verona come faremo tra un attimo. Come auspicio e come esperienza nel dire: sì, il PEBA è redatto ma storicamente è successo che questo strumento obbligatorio venisse chiuso in un cassetto, l'amministrazione aveva rispettato la normativa ma questo non dava dei frutti. Ho citato l'esempio di Barcellona perché ad un convegno internazionale di qualche anno fa tra i sindaci o i dirigenti dei vari comuni veniva fatta la domanda: quanti tecnici si occupano nel suo comune di accessibilità? Il tecnico dirigente di Berlino o di Milano o di Venezia dicevano: ci sono due tecnici che si occupano di accessibilità, e nel comune di Roma? Abbiamo 10 tecnici che si occupano di accessibilità. Infine chiedono a Barcellona e rispondono: sono 215. Sembra che tutti si occupino di accessibilità ma in realtà la chiave di lettura è che mettere al centro l'accessibilità significa che tutti i tecnici dell'amministrazione devono conoscere non solo la normativa ma i principi che la sostengono e quindi pensare che chiunque si occupi di verde, di strade, di manutenzione ordinaria e straordinaria fondamentale per andare ad eliminare così la mente degli ostacoli presenti nella città, diventino tutti protagonisti del tema delle giornate di formazione che stiamo seguendo. Un altro auspicio rendere obbligatorio in tutta Italia un limite di tempo. Hai fatto il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche di domanda bene, hai 10 o 15 anni di tempo per completarlo perché non se ne parli più. Ovvero, se ne parli migliorando la qualità ed essendo sempre attenti alle nuove esigenze che emergono durante questi anni. Ancora degli appunti di

lavoro per la futura redazione dei piani. Non ho controllato l'orologio, Elisabetta. Dimmi.

<< Sì, Stefano. Hai ancora una mezz'oretta.

<< L'auspicio è che questo strumento diventi attento alle modifiche quindi quello che avete sentito ieri, ridefinire o prendere i principi di ICF nei nuovi aspetti legati alla normativa e questo lo si vede già ad esempio in alcune linee guida del ministero dei beni architettonici e culturali dove le ultime normative e linee guida prendono come riferimento le tre cose che vi ho detto all'inizio, la convenzione, i principi dello Universal design e ICF, quindi sarà naturale che si sentirà parlare sempre più spesso di questi aspetti culturali nelle normative. Approfondire gli aspetti tecnici legati alle disabilità sensoriali, cognitive e altre forme di disabilità, sul collegamento con le altre normative legate alla sicurezza antincendio e molti soci CERPA si occupano di questo aspetto molto interessante, approfondire gli aspetti tecnici legati alla progettazione del verde che non è così definita quindi ci sono bellissimi aspetti studi ma non è così ancora precisamente definita. Ricordo che è diverso pensare alla progettazione o all'accessibilità di un verde cittadino o un marciapiede come pendenze longitudinali e trasversali o come tipo di rapporto con il fondo rispetto ad un percorso in montagna o in collina dove degli ostacoli naturali a volte sono superabili ma definire questo aspetto ci sembrava interessante. Definire meglio ruoli ed obiettivi degli assessorati regionali competenti, dai lavori pubblici alle politiche sociali. C'è ancora questa differenza. Anche in Veneto o nel Trentino-Alto Adige la spinta iniziale per redigere un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche è portato avanti dall'assessorato alle politiche sociali creando ancora confusione sul tema. Non è una politica sociale ma secondo me una politica dei lavori pubblici. Certo, con l'attenzione agli stakeholders e alle esigenze delle persone presenti e l'attenzione al coordinare iniziative su questi temi e cito di nuovo, visto che molti sono di Reggio Emilia, quella manifestazione che si è tenuta ormai due anni fa dove lo slogan era: vietato non copiare una cosa simile. Quindi portare a conoscenza le altre realtà regionali. Io vengo dal Veneto e quindi sono venuto ad imparare questo tipo di attenzione ed è proprio quello che si diceva, portare al centro queste politiche e quindi per esempio con l'assessorato al commercio lavorando con i negozianti che a volte sono il limite dei PEBA, se uno comune virtuoso lavora in un senso culturale

sull'accessibilità sicuramente avrà più forza e costanza nel dire ai commercianti: se il tuo negozio non è accessibile, fai brutta figura, entra meno gente e noi come Comune stiamo facendo tutto il possibile per migliorare la qualità del marciapiede davanti al tuo negozio ma ti chiediamo di fare l'ultimo passo proponendo attività con delle leve anche fiscali ad esempio di risparmio su IMU, ICI, qualche comune ha regalato la sperimentazione di accessibilità ai negozianti e si crea un circolo non vizioso ma virtuoso di miglioramento della qualità sia nello spazio urbano sia in quello interno agli edifici. Questa è una diapositiva un po' più... L'avevo preparata per un convegno in Friuli-Venezia Giulia. Lo dico perché voi in Emilia-Romagna avete il centro regionale per l'informazione sulle barriere architettoniche, il centro regionale sugli ausili e purtroppo nelle altre regioni, in qualche regione c'è qualche parvenza di centro regionale ausili ma spesso questi istituti, questi centri non esistono. Sarà poi interessante costruire una rete interregionale come cerchiamo di fare come CERPA, ad esempio attraverso il CRIBA regionale e quello del Friuli-Venezia Giulia, oppure con il CRA della Toscana e poi continuare ad avere l'attenzione, ad esempio due governi fa, è passato non tantissimo, un mezzo, una discussione alla Camera e al Senato, l'aggiornamento del D.M. 236 ma è ancora lì fermo. Ci sono state altre priorità per gli amministratori ma bisogna riprendere per mano con le commissioni a livello nazionale per la modificare per l'aggiornamento di queste normative ad esempio con l'uscita di alcune normative a livello europeo da prendere in considerazione per permettere l'aggiornamento delle nostre normative. Bene. Volevo portare ... Ho portato l'esempio di un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche realizzato recentemente a Verona come esempio di uno lavoro fatto da poco. Uso termini un po' più tecnici in questi esempi. Il nostro modo di lavorare sui piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche usa strumenti informatici che sono nella sostanza dei database e questo ci permette di uscire e di andare a frequentare una via come ad esempio via Sant'Eufemia a Verona come una codificazione degli ostacoli previsti nel corso di questi anni abbiamo creato una database con circa 1200 codici di riferimento. Ogni codice rappresentano solo un ostacolo e quindi il gradino da 5 cm 10 o vegetazione che occupa parte della strada e per ognuno di questi ostacoli, barriera, nel senso di ICF viene unita una descrizione con intervento quindi quando inseriamo un codice nel nostro database all'interno scuola o all'entrata di un marciapiede percorso metro per metro, una volta che mettiamo il codice, in questo caso il codice 165, ostacolo ad esempio a segnalazione fissa come può essere sulla fermata dell'autobus, questo codice è unito ad unadescritta giovane, ad una

quantificazione dei metri quadri o dei metri lineari, ad una quantifica non è economica del costo, ad una descrizione fotografica e ad un costo complessivo di questo ostacolo. Nel momento in cui si posiziona un codice nel database ci sono tutti questi altri file legati al database che consentono alla fine di avere una priorità di intervento ad esempio di una via rispetto ad un'altra ma anche la possibilità di inserire questi dati in un foglio geo- referenziato; questo l'esempio di una via è ognuno di questi pallini che hanno lo stesso ID viene indicato come ostacolo, soluzione possibile, costo e poi la priorità di intervento con un algoritmo che ci permette di dire che quel tratto di via dei Milei avere una avrà una priorità superiore rispetto ad una via periferica della città in quanto c'è la presenza di persone anziane oppure in quanto c'è la presenza di edifici pubblici o edifici commerciali importanti e questa georeferenziazione degli ostacoli permette all'amministrazione di interrogare il sistema in modo veramente facile e intuitivo ognuno può sbizzarrirsi. Ogni ufficio tecnico può andare a interrogare lo strumento chiedendo: quanto costa eliminare le barriere architettoniche nella città intera oppure nelle 10 vie più famose oppure quanto costa eliminare i cestini dei rifiuti che sfiorano o quanto costa andare ad inserire il sistema tattile davanti all'attraversamento pedonale quindi tutta una serie, dalle shape presenti nel GIS si fanno delle query ed è possibile avere delle risposte precise e puntuali. Una cosa eclatante è il fatto di sapere immediatamente nel sistema informativo territoriale quali sono i cantieri presenti a Verona in quel periodo e in qualsiasi altra città e davvero con un clic è possibile dire: domani mattina ci sono dei cantieri che magari non riguardano lavori Ici, il verde o le fognature ma magari la fibra ottica con altri tipi di cantiere ed è facile, davvero, dire: in questa via ci sono questi 10 cantieri presenti e domani mattina in tempo reale il cantiere di ripristino di quel tratto di marciapiede o di strada dovrà tenere conto delle linee guida e delle indicazioni del PEBA, questo è rivoluzionario, se ci pensate perché significa che anche il costo di andare a migliorare la qualità e la fruibilità delle città non è fatto con soldi destinati ai piani pluriennali per l'abbattimento delle barriere architettoniche ma è un costo assorbito dalla manutenzione ordinaria o da altre ditte che lavorano nelle nostre città. Riguarda l'illuminazione, le radici Affioranti, o tutte attività quotidiane che ogni amministrazione ha nella propria città e quindi avere uno strumento efficiente e geo-referenziato permette di lavorare con estrema qualità su questi sistemi. È molto più facile lavorarci e avere una feedback quando si è in presenza mentre a distanza è più complicato. Mi piacerebbe discuterne con i presenti ma credo che valga un po' per tutti. Alla fine significa avere una programmazione degli interventi. Ciò

che non è assorbito dalla manutenzione ordinaria nei prossimi 10 anni potrà anche essere oggetto di interventi ad hoc specifici con finanziamenti europei e nazionali, come sono anche ventilati in questo periodo e se uno presenta un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche fatto bene potrà accedere a questi strumenti. Il PEBA è quasi un progetto preliminare ai sensi della normativa sugli appalti pubblici e quindi facilmente si può trasformare in un documento preliminare ad esempio per riuscire a farsi una programmazione nel tempo. La programmazione può essere cambiata di anno in anno, si possono aggiornare strumenti, database attraverso interventi che l'amministrazione fa. Da questo punto di vista può essere interessante far vedere come negli anni è migliorata la qualità urbana e il benessere ambientale dei nostri centri e dei nostri edifici e delle nostre scuole. Altro aspetto importante e poco preso in considerazione è che appalti che riguardano le opere di abbattimento delle barriere architettoniche hanno una Iva agevolata al 4% quindi rifare un tratto di marciapiede di strada tenendo conto che lo classificò come miglioramento del benessere ambientale o abbattimento delle barriere architettoniche presenta questo vantaggio del 10-15% di risparmio sulle opere in sostanza. Quanto tempo ho ancora?

<< 15 minuti circa.

<< Faccio una carrellata generale su come è cambiato il modo di muoversi nelle città e la percezione che ognuno di noi ha quando va a riprogettare un marciapiede o una strada, di come bisogna tenere conto del mondo e di come sarà il futuro delle città ad esempio dovuto anche al covid per restare nell'aggiornamento e di come il trasporto pubblico sta cambiando e di come la necessità di ritornare ad un trasporto anche privato, ecologico e sostenibile diventi davvero al centro delle politiche. In questi giorni se ne sta parlando. Rendersi conto che gli utenti, i turisti, si spostano nella città con dei mezzi che sono volutamente su ruote e diventeranno sempre più comuni nella nostra città, ricordando, mentre faccio vedere queste immagini che spostarsi su delle ruote cambia la percezione della scabrosità del terreno ad esempio. O un marciapiede è stato asfaltato da poco e già nell'asfalto c'è un mondo di granulometria e chiusura delle sconessioni nell'asfalto ma è per dire come sia importante oggi che ci si sposta su ruote - e poi parlo di disabilità- ma non ci sono persone disabili in questo momento che si spostano e la stabilizzazione

o la fuga di una piastra in trachite, o in sassi di marmo come presenti nelle nostre città, quanto queste sconessioni cambiano la percezione di sicurezza e la facilità nel muoversi e quindi come cambia la nostra attenzione all'utilizzo e alla scelta progettuale. Da una parte il rifacimento dei tratti urbani rispetto alla necessità di rendere sicuri e garantiti per la sicurezza... come mezzi su ruote. Non significa scegliere l'asfalto ma la attenzione nel riposizionamento o nella fugatura del ghiaino o dei cubetti di porfido diventi quasi una tensione che chi oggi gira con i monopattino elettricisi rende conto della differenza nell'attraversare una piazza dove ci sono delle sconessioni importanti dove noi lavorando sui piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche siamo attenti al rispetto della normativa di 5 mm in altezza e 1 cm nella fuga, bisogna porre ancora più attenzione perché il mondo dei nostri centri storici sta cambiando. Queste sono un po' futuristiche ed esagerate ma come sta cambiando lo spostamento su due ruote, si ripercuote anche sul cambiamento tecnologico legato in questo caso... torniamo a parlare di persone con disabilità nei nostri centri storici. Come è avvenuto pochi mesi fa e come consiglio a chi si occupi di questi temi tecnici, meglio andare a visitare a Düsseldorf la mostra internazionale più importante legata agli ausili, il REA, e facendo un parallelo con le ultime immagini scorse anche il mondo della mobilità delle persone con disabilità si sta modificando e sempre di più si vedono... Voi siete facili testimoni. L'utilizzo di mezzi su ruote che migliorino la performance nel trasporto nella mobilità delle persone con disabilità, in questa fiera di Düsseldorf è come avere una catalogo a cielo aperto con la possibilità per ogni persona di trovare e provare ausili che diventano sempre più piccoli da una parte, come i trolley elettrici che diventano anche ausili per spostarsi e quando si parla di ruote più grandi ad esempio è importante focalizzarsi molto a come cambia anche la città. Tornando all'immagine iniziale, l'ausilio risponde all'esigenza di autonomia, fino a persone che riescono a spostare la carrozzina elettronica con il soffio oppure con il comando degli occhi ad esempio. E come questi ausili ancora diventino ed entrino a far parte sempre di più della quotidianità. Macchinette elettriche, segway, dispositivi elettronici che permettono di spostarsi con facilità per tutti. Tenere conto di queste esigenze significa riprogettare le abitazioni all'interno e all'esterno con una attenzione all'accessibilità delle nostre città. Grazie.

<< Grazie, Stefano. Ne approfitto per proseguire in questo elenco che dicevi dei centri di eccellenza in Emilia-Romagna. volevo citare anche quelli delle regioni limitrofe. Tu hai citato il CRIBA del Friuli-Venezia Giulia che fa parte del network CERPA, citiamo anche il CRA della Toscana e il centro autonomia umbro e mi piacerebbe nominare anche il CRABBA di Milano, siamo in contatto anche con questo centro che ha scelto di far parte del network CERPA e abbiamo contatti con la Liguria e con le Marche, abbiamo firmato un protocollo e vediamo come proseguirà. Il tema dell'accessibilità si diffonde. Mi piaceva molto quello che dicevi. Dovrebbe essere trasversale a tutti gli assessorati e non solo in capo ad una persona.

<< Il Veneto non è citato tra questi centri quindi è un po' di tempo che stiamo lottando perché siamo all'avanguardia riguardo la normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche ma per quanto riguarda i centri ausili per l'accessibilità se ne parla da molto tempo ma ancora niente.

<< Mi fa piacere che tu abbia citato l'incontro "vietato non copiare", ma in giro per l'Italia lo abbiamo sentito nominare quindi ha funzionato. Volevo proporti di rispondere subito perché sono arrivate quattro domande. Cinzia, se anche per te va bene approfittiamo subito. " È sufficiente l'aggiornamento del database del PEBA mano a mano che gli interventi vengono realizzati in relazione le rapide trasformazioni? Quando e come è importante intervenire sulla pianificazione complessiva?"

<< Un po' si è risposto cercando di dare una limitazione nel tempo, dire fare una programmazione nei piani di intervento annuali dicendo che la visione nei prossimi anni essere quella. Vi assicuro che se si riuscisse a programmare bene interventi nelle vie che risultano prioritarie negli edifici che risultano prioritari si farebbe già un grande lavoro. Pensare al futuro in questo momento, penso davvero che l'idea potrebbe essere, pensa a chi si sposta con i pattini e spostarsi sulle ruote o ausili di deambulazione, ad esempio un tutore o delle stampelle pretendono una perfetta complementarietà degli interventi. Una delle normative del regione Veneto richiede l'aggiornamento dei piani ogni 10 anni dopo questo potrebbe essere un esempio di temporalità di intervento in base a quello che succede nei prossimi 10 anni, chissà cosa succede nei prossimi 10

anni, sicuramente diventeremo più anziani, vivremo lungo e quindi una priorità sarebbe migliorare la qualità della nostra vita, di noi che stiamo assistendo a questo seminario.

<< Le disabilità sensoriale cognitive?

<< attualmente sono al centro. Le carenze che vediamo ad esempio nei marciapiedi o all'interno delle scuole sono proprio le segnalazioni tattili per i non vedenti che forse in questo momento sono l'aspetto più innovativo se vogliamo forse anche o per fortuna molte amministrazioni hanno fatto poche segnalazioni tattili in questi anni perché si è evoluta anche in quel caso la tecnologia è un po' la scelta della codificazione da uniformare in tutta Italia. Da pochissimo tempo sembra e dico, sembra che si sia orientati verso un sistema abbastanza unico di codificazione. Succedeva fino a pochissimi anni fa che due città vicine, e cito Treviso e Mestre, avevano due codificazioni a terra completamente diverse. Magari il non vedente si abituava ma il turista trovava segnali a terra completamente diversi. Dicevo che quasi una fortuna non aver fatto nulla perché ciò ci permette di partire oggi in modo uniforme. Una novità che vediamo negli uffici anagrafe come attenzione alla disabilità sensoriale, al problema della persona che non sente, è l'installazione di traduttori che permettono di tradurre nelle varie lingue ma anche nella Lingua dei Segni, ad esempio, quindi la traduzione simultanea davanti agli ICI di front Office più importanti delle amministrazioni. Attenzione inoltre anche alla lettura facilitata per consentire ad un bambino magari con sindrome di Down di riuscire a leggere con più facilità poche parole chiave per indicare ad esempio che al secondo piano dell'edificio pubblico si svolge la funzione dove lui può o deve andare ad espletare la sua funzione, magari con dei pittogrammi o dei segnali o dei colori che permettono a tutti e anche da più lontano di riuscire a leggere di formazione che serve in quel momento quindi questo è un po' il fronte di questi temi legati all'accessibilità.

<< Altra domanda, come si rapporta il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche con il codice sulla strada? Se si modifica il codice anche il CDS deve adeguarsi? È previsto un aggiornamento di questa normativa a livello nazionale?

<< Se ne sta parlando. Mi vengono in mente due esempi forse eclatanti sulle piste ciclabili o ciclopedonale dove potranno muoversi in uno pattini, per tornare all'immagine che abbiamo visto. Se ne sta parlando, c'è una modifica reciproca. La modifica sull'accessibilità dice che l'approvazione dei peba va a modificare gli altri strumenti. Non si può superare il codice della strada che è un ordinamento superiore ma ad esempio sull'attraversamento pedonale il codice della strada dice che non può essere rialzata quindi non si possono creare dei dossi se non in zona 10 o 30 km all'ora per il codice della strada mentre sarebbe interessante ribaltare la questione dare la priorità ai pedoni e a chi si sposta, appunto, sulle ruote rispetto alle macchine e quindi... è questo il codice della strada oggi obiettava sarebbe interessante aggiornare questa normativa per cambiare la percezione almeno in zona ZTL ridando la priorità all'utente più debole e in questo caso al pedone che si può spostare più agevolmente.

<< Non si può più lavorare a compartimenti stagni.

<< Ci sono state tantissime contraddizioni in questi anni. Mi viene in mente la colorazione dei passaggi pedonali, per evidenziare rispetto alla pericolosità. Una macchina che arriva vede un passaggio pedonale rosso e azzurro... Il codice della strada non lo prevede. Prevede che ci sia solo la differenziazione cromatica tra bianco e nero. Questo è ancora un limite che alcune prefetture hanno cercato di dipanare o di eliminare perché la domanda non è banale. Spesso il codice della strada vince lui rispetto all'accessibilità ma d'altra parte quello che si dice l'adeguamento significa anche modificare in parte il codice della strada. Si sta lavorando a questi temi che ho provato a cenare adesso.

<< Bene, grazie.

<< Da Stefano che era nel futuro, torniamo nel passato.

Torniamo a parlare di normativa tecnica. Oggi il mio compito era parlare del D.M. 236 e del d.p.r. 503.

Parlare di normativa tecnica oggi e soprattutto dopo l'incontro di martedì mi mette quasi in imbarazzo perché è necessario veramente fare un salto culturale. È necessario utilizzare la normativa tecnica in un modo diverso, più sentito e responsabile. Spesso ci si è affidati a quello senza pensare allo strumento che ci viene imposto come un cappio. Non pensiamo a quale era lo spirito della normativa. Dovremmo tornare a pensare al perché è stata fatta così. Ci serve per pensare allo scopo effettivo e alla funzionalità e al risultato che dobbiamo ottenere, far stare bene le persone. Abbiamo sentito che siamo più o meno disabilitati da un contesto e questo ci deve far pensare ogni volta che facciamo o non facciamo una scelta. Abbiamo una responsabilità enorme. Da progettista non riesco a pensare a tutto questo ma per fortuna abbiamo capito che confrontarsi con la multidisciplinarietà può salvarci. Per rimuovere gli ostacoli e facilitare l'inclusione delle persone dobbiamo far riferimento alla costituzione italiana. Non lo ricordiamo ma è così. Qui ho fatto un discorso sulla normativa tecnica in materia e mi sono soffermata solo su tutte le circolari, i decreti e i criteri che dalla 68 sono arrivati ai giorni nostri. È dal 1965 che si è iniziato a parlare del dibattito culturale sulla normativa per persone con disabilità, inizialmente chiamati invalidi. Solo in questi ultimi anni per fortuna sono entrati nuovi concetti.

la legge di riferimento oggi è una legge di vent'anni. Lo abbiamo già detto, è una legge vecchia però non dobbiamo buttarla via perché non è tutta completamente da scartare. Ci sono dei riferimenti che avevano e che hanno tutt'oggi un senso. La legge 13 fa un salto rispetto alle leggi precedenti rispetto all'edilizia privata con qualsiasi destinazione d'uso. L'edilizia residenziale convenzionata o sovvenzionata è tra queste. Si riferisce alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni e tutto ciò viene tradotto nel D.M. applicativo 236. Mi sembrava giusto porre l'attenzione su quattro aspetti che vengono riportati nella legge e che a mio, nostro, avviso come CRIBA sono particolarmente importanti. Da una parte dobbiamo comunque prevedere la progettazione, accorgimenti tecnici idonei all'accesso alle parti superiori, almeno un accesso in piano, idonei mezzi di sollevamento e installazione di una scala principale raggiungibile mediante

rampa gradini. Questi quattro aspetti li ritroviamo a cascata dentro il D.M. 236 e nel d.p.r. 503 che si riferisce agli edifici pubblici. Che cosa hanno in comune questi quattro aspetti? Riguardano tutti l'accessibilità degli spazi, degli alloggi, degli immobili. È soprattutto importante garantire sempre la possibilità di entrare in relazione con un luogo altrimenti non esistiamo per questo luogo e viceversa. Questi aspetti sono anche riportati in modo fedele all'interno del d.p.r. 380, testo unico per l'edilizia, all'articolo 77 La cosa interessante che dice la legge 13, nuova rispetto alle precedenti, è l'obbligo da parte del progettista della dichiarazione di conformità del progetto presentato. Conformità si riferisce alla legge. Questo in effetti non era mai stato preso in considerazione prima. L'altro elemento nuovo e che da lì ha originato soluzioni diverse, è inserire accorgimenti nei piani di edilizia privata. Prima l'abbattimento delle barriere architettoniche era legato alla mobilità in senso stretto. La legge stabilisce una roba completamente nuova, la possibilità di intervenire per un abitante residente con disabilità all'interno del proprio fabbricato, Anche superando lo scoglio di eventuali assemblee condominiali ma questo intervento deve essere realizzato con opere o strutture facilmente removibili o l'installazione di servoscala. Fermo restando alcuni articoli del codice civile che vanno comunque rispettati. Viene introdotta anche la possibilità di agevolazioni fiscali proprio per i disabili che intervengono su edifici non accessibili o per risolvere il problema dell'accessibilità. La legge introduce la possibilità di derogare alle norme previste dai regolamenti fatto salvo il codice civile.

La legge esce subito dopo con il suo decreto attuativo ed è quello con cui quotidianamente noi tutti progettisti, e amministrazioni pubbliche abbiamo principalmente a che fare. Il d.p.r. 503 richiama fedelmente anche tutti gli articoli. A parte nuove e piccole introduzioni, per quanto riguarda gli aspetti prestazionali, si riconduce e si ricollega al di D.M. 236.

Nelle nuove costruzioni nelle ristrutturazioni si fa riferimento a questa norma. Il D.M. 236 come abbiamo già detto mercoledì e come è stato già ampiamente descritto definisce il concetto di barriera architettonica. I primi due concetti erano associati a grandi linee, la rimozione degli

ostacoli - che si è sempre considerato quando si parla di barriera architettonica - ma è anche la rimozione degli ostacoli che impediscono l'utilizzo corretto e in sicurezza di parti. Se pensiamo di utilizzarlo con quei mezzi che ha fatto vedere Stefano poco fa, questo passaggio non è il massimo. Al punto C si dice che si intendono anche la mancanza di accorgimenti segnalazioni che permettono la riconoscibilità dei luoghi delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per il non vedenti, ipovedenti e sordi, sono le barriere percettive che fino a quel tempo non venivano considerate. Possiamo dire con l'esperienza del CRIBA che ancora oggi in quasi tutti i progetti è difficile tenere queste attenzioni, siamo ancora in questa situazione si pensa alla barriera architettonica in senso fisico ma le barriere sensoriali sono poco percepite e non si colgono. Quindi è importante saperlo e mettere l'attenzione su questi aspetti perché vengono dimenticati. Poi vengono appiccicati al progetto finito. Come diceva Stefan, l'accessibilità non si deve vedere. invece se le metti alla fine, si vedono eccome. Il D.M. 236 introduce un'altra innovazione se così possiamo dire ovvero definisce diverse qualità dello spazio costruito, accessibilità, visitabilità e adattabilità. L'accessibilità è il livello più alto che ti permette di raggiungere il luogo, comprenderlo e usarlo per come credi tu di usarlo. E come sei capace di usarlo. Anche quando viene in qualche modo risolta, non è semplice. L'attenzione viene posta ma si cade in una attenzione che non è integrale e complessiva. L'impressione che ho come tecnico consulente è che vediamo solo quello che conosciamo bene. Anche in questo caso come nell'edificio a sinistra che è il palazzo dei congressi a Barcellona, l'attenzione c'è stata e si vede, è stata inserita una rampa, il doppio corrimano, ma non c'è una differenza tattile o cromatica a terra né sui gradini. Verosimilmente, una volta davanti all'ingresso, scendendo io percepisco questa rampa come un tutt'uno continuo oppure nella foto di destra c'è stato l'accorgimento per le persone non vedenti dell'inserimento della pavimentazione tattile e della mappa tattile ma poi il progettista si sarà innamorato di un pavimento di questo tipo che con questa specchiatura in superficie riflette e quindi può creare fastidi a persone che hanno difficoltà visive o delle particolari necessità dal punto di vista visivo. Però ci hanno provato. È difficile fare la cosa perfetta. In ogni caso il D.M. 236 dice che l'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda gli spazi esterni, le parti comuni, faccio un attimo un salto nell'altra...

Deve essere assicurata per almeno il 5% degli alloggi previsti in edilizia residenziale sovvenzionata e per tutte le attività sociali quali scolastiche, assistenziali, sociali e sportive. Nelle sedi delle aziende soggette al collocamento obbligatorio. Qui siamo di fronte ad un tema un po' controverso che vorrei segnalare perché è emerso anche martedì si parla di accessibilità degli spazi esterni. Il D.M. 236 ovviamente definisce le categorie a cui abbiamo già fatto riferimento ed esclude l'accessibilità agli edifici monofamiliari I familiari privi di parti comuni ma li esclude nel senso che è delegato a questi edifici la possibilità di attuare in un secondo tempo attraverso interventi di adattabilità. C'è un tema controverso perché il D.M. 236 presenta aspetti non chiariti o lacunosi. Delegare questo all'adattabilità significa che si è realmente fatto un progetto di adattabilità, cosa che molto spesso è disattesa. Magari ne parlerà meglio la mia collega martedì prossimo, la collega che si occupa di questi aspetti, andando a fare i sopralluoghi per il centro adattamenti ambiente domestico è una criticità molto di USA, la diffusa inaccessibilità di villette di familiari, case di famiglia eccetera quindi credo che ci sia un grosso scarto tra l'interpretazione della norma che può essere anche corretta ma forse non è corretto quello che viene richiesto ai tecnici ovvero l'effettiva adattabilità degli ingressi. Quello che noi diciamo come servizio CRIBA perché tendiamo a dire che l'accessibilità deve essere rispettata anche nei casi di abitazioni familiari fino all'ingresso dell'abitazione, tutti gli spazi esterni e noi intendiamo quelli evidenziati all'articolo 2F, dallo spazio pubblico all'ingresso dell'abitazione, dal parcheggio allo spazio. Non c'è nessuna differenza nel D.M. 236. Non dice: escludendo il contesto familiare privato del giardino, eccetera. Parla di accessibilità e di aree esterne fino all'ingresso dell'abitazione. In più, restando fedeli allo spirito della legge 13 che è la madre del D.M. 236, lo dice in modo chiaro nei quattro punti, che occorre garantire l'accesso ai fabbricati e per questa ragione noi siamo più propensi a consigliare di andare sempre nella direzione di favorire l'accessibilità a tutti i fabbricati soprattutto anche a quelli privati perché il grosso problema è evidente proprio lì. Solo questo aspetto perché si è creato anche un dibattito tra di noi all'interno del CERPA ma insomma è giusto discuterne. Quello che credo io personalmente è che l'amministrazione comunale dovrebbe pretendere un progetto di adattabilità fatto realmente bene oppure bisogna andare nell'altra direzione e pretendere l'accessibilità anche in questi casi andiamo avanti. Un aspetto fondamentale ulteriore e di questo ha parlato martedì la mia collega Alessia, è la lettura del combinato disposto della seconda parte, e gli articoli della terza parte. Questi articoli dettano i

criteri progettuali in termini di prestazione. Il D.M. 236 ci fornisce le indicazioni delle prestazioni, quello che deve essere svolto o deve essere possibile svolgere all'interno dei fabbricati e degli spazi. Gli articoli 89 dettano specifiche soluzioni funzionali dimensionali e le soluzioni tecniche ed hanno valore prescrittivo ma spesso ci si ferma lì, si va all'articolo otto e si dice: servono 40 cm dal muro all'asse del wc e così via ma non ponendoci veramente il pensiero di a che cosa dobbiamo rispondere, e per chi, così rischiamo di trovarci in difficoltà e fare soluzioni che non sono realmente utili alla persona che deve fruire dello spazio perché affidarsi ciecamente alla norma spesso porta a delle scelte sbagliate e soprattutto vai anche a creare degli ambienti che spesso sono inospitali dal punto di vista della qualità ambientale facciamo un esempio. I bagni. All'articolo quattro ci dice delle caratteristiche prestazionali e dice che deve essere possibile accostarsi ai sanitari attraverso opportune manovre e ci dice che deve essere possibile avere l'accostamento frontale al lavandino. Poi l'articolo 8.1.6. ci fornisce le specifiche funzionali e la distanza dal wc, il primo ostacolo, lo spazio davanti al lavandino per consentire l'accostamento e così via. Come vedete, forse non servono i requisiti del d.p.r. 384 che tanti ancora ripropongono e hanno in mente. Si può fare anche diversamente. L'importante è rispondere a delle caratteristiche prestazionali. Altro tema controverso del D.M. 236 e che spesso suscita perplessità o interrogativi. Intanto c'è un controsenso di partenza perché il D.M. 236 dice che deve essere visitabile ogni unità immobiliare poi però con l'installazione facoltativa dell'ascensore sino a tre livelli vuol dire che in qualche modo tu devi arrivare anche all'abitazione più alta ma come ci arrivi non è un problema risolto dal D.M. 236. Forse gli scalini aiutano a capire meglio, per quanto riguarda i tre livelli fuori terra non ci sono dubbi mai dubbi cominciano ad esserci quando è obbligatorio inserirli. Una cosa interessante e che forse anche noi tante volte ho anche io sono perplessa, è proprio sull'interpretazione di livello perché uno pensa in termini di piano, piano terra, piano primo eccetera ma dobbiamo pensare in termini di livello ovvero come piano fruibile e accessibile a servizio della persona, di tutto quell'edificio. Soprattutto bisogna pensarlo in relazione ad una scala. In questo caso non ci sono dubbi sul fatto che l'installazione sia obbligatoria. Abbiamo un garage, un primo livello abitativo, un secondo, 1/3, installazione predatoria. Cosa diversa potrebbe essere che il piano interrato sia di competenza o di proprietà esclusiva dell'abitazione a piano terra. Allora si riduce in quel caso l'altezza del fabbricato. Se di proprietà esclusiva di un condomino, dal nostro punto di vista non sussiste l'obbligo di installazione. Un altro aspetto interessante è il recupero dei sottotetti. Se

superiamo il terzo livello e superiamo il sottotetto recuperandolo ad uso abitativo, di conseguenza è necessario dire l'ascensore. Se il recupero del sottotetto fosse in relazione ad un appartamento sottostante con ingresso, con ultimo ingresso dell'unità abitativa a livello sottostante, potrebbe non essere obbligatorio. In ogni caso questi schemi riportano un po' il tentativo di semplificazione dell'installazione. Una cosa che ho portato è un esempio di ristrutturazione accessibile. È un edificio privato destinato ad abitazioni convenzionate e in particolare proprio in questo caso sarà destinato ad alloggi del durante e dopo di noi. L'attenzione è stata più alta rispetto al consueto. Qui volevo ripercorrere velocemente con voi i temi affrontati per garantire la massima accessibilità a questo fabbricato storico. Non ricordo quando sia stato costruito ma risale agli anni 50. In sostanza si pensa all'arrivo nel parcheggio pubblico. Come accedo alle aree esterne come sono? Danno la possibilità a tutti di muoversi in autonomia e arrivare fino alle porte di ingresso e comprendere lo spazio? Arrivati alle porte di ingresso posso aprire le porte? Come sono fatte? Che aperture presentano e quanto pesano? In questo caso c'era uno corpo scale che non si poteva modificare per ragioni economiche. È stata fatta una valutazione per l'inserimento dell'ascensore. In questa previsione si inserisce l'ascensore e se uno potrebbe pensare anche di inserire un ascensore di dimensioni minime, in realtà bisogna anche pensare all'uso che se ne fa quindi la possibilità di entrare da un lato. Questo significa che avendo l'ingresso su lati adiacenti devo avere una cabina di dimensioni maggiori e non basta una cabina da 80x 20 come previsto dal D.M. 236 poi tutti gli accorgimenti relativi agli ascensori. A piano terra sono stati posizionati alloggi comuni in funzione anche delle necessità del quartiere quindi era importante garantire l'accessibilità a tutti gli ambienti oltre che alle parti comuni, quindi un'attenzione alle porte, alla presenza di maniglie verticali per poter utilizzare e muovere facilmente l'anta per tutti, attenzione ai contrasti cromatici per permettere alle persone di orientarsi meglio nello spazio e di fruire degli ambienti meglio. E poi altre cose tutte legate agli impianti e alla domotica, tutti aspetti presenti negli articoli 4 e 8.

La normativa non è una cosa a cui affidarsi ciecamente. Pensiamo a chi serve e che necessità avranno lì dentro. Pensiamo alle pluralità di uso e a che cosa succederà nel tempo. Dobbiamo pensare alle persone che useranno lo spazio. In questo modo avremo forse più possibilità di realizzare un intervento accessibile. È importante relazionarsi con le effettive necessità delle

persone. Il secondo livello di cui si parla è la visitabilità, è un livello ridotto di accessibilità dove è richiesta l'accessibilità agli spazi di relazione, che ad oggi sono soggiorno e pranzo, e un servizio igienico a seconda dei casi. Spesso per spazio di relazione si intende anche lo spazio esterno di certe attività, ad esempio un edificio recettivo con un'area esterna in prossimità deve veder considerata la visitabilità anche di quell'aspetto. La visitabilità è rivolta agli edifici ricettivi, agli edifici sede di luoghi di incontro anche temporanei e a tutte le strutture ricettive, Bed & Breakfast, eccetera salvo dover garantire un numero di camere accessibili, è riferita anche ai luoghi di culto dove si ritiene accessibile lo spazio dove abbia nella funzione religiosa. In alcuni casi è richiesta l'accessibilità anche al servizio igienico, in altri casi no. C'è un tema riguardo l'accessibilità, la visitabilità delle strutture aperte al pubblico un po' controverso e anche questo contenuto nel D.M. 236 perché ci sono leggi successive che hanno aiutato ad andare in una direzione diversa. Il D.M. 236 dice che per superfici nette inferiori a 250 m il criterio soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in relazione con la funzione ivi svolta. Peccato che questo non significa inclusione ed è in contrasto con la legge 18 del 2009, in contrasto con la legge 104 e con la legge sulla discriminazione 67. Però in tutti questi ambiti diciamo che l'obbligo normativo e tecnico è ancora fermo. Ovviamente ci sono degli obblighi di diritto anche tutelati dalla giurisprudenza. Però bisognerebbe portare all'interno dell'apparato tecnico i contenuti di diritto della persona. Ho portato alcuni esempi per esplicitare questi aspetti. Si tratta di nuove attività, ristrutturazione o cambio d'uso, in questo caso è abbastanza chiaro è un'attività che prevede somministrazione di bevande perché è un bar. In questo caso deve essere rispettata l'accessibilità e la possibilità di accedere, gli spazi di relazione e la possibilità di accedere al servizio igienico. Non bisogna fermarsi alla dichiarazione del professionista. Il professionista può fare un lavoro fatto bene ma dal punto di vista degli amministrazioni pubbliche occorre verificare quanto proposto che sia rispondente realmente alla possibilità di fruire e accedere allo spazio usare il luogo. In questo caso viene dichiarata l'accessibilità della porta ma va bene ma come viene fatta? Che tipo di soglia presente? In questo caso si è visto che era una soglia di 4 cm, si è dato il suggerimento di creare raccordi e creare leggermente la pendenza della soglia in modo da permettere facilmente il passaggio anche alla persona su sedia a rotelle. Si sono guardati gli spazi interni di relazione, il passaggio tra i tavoli e la possibilità o meno che l'arredo costituisca intralcio alla vivibilità del luogo e la possibilità, infine, di accedere ai servizi igienici. In questo caso era una nuova attività di

ristorazione, quindi in modo chiaro era tenuta all'accessibilità e a garantire l'accessibilità. Ci sono altri casi, invece, tipo questo dove si tratta di apertura di nuova attività ma di superficie inferiore a 250 m, senza cambio di azioni d'uso. Allora cambio di destinazione d'uso avrebbe portato in automatico grazie alla legge 104 al doverlo adeguare. Il fatto che non ci sia cambio di destinazione d'uso e che sia un'attività inferiore a 250 m quadri deve essere garantito in questo caso l'accessibilità degli spazi di relazione quindi l'accessibilità dell'ingresso degli spazi di relazione secondo il D.M. 236 ma questo progettista virtuoso ha pensato a tutti gli aspetti della vivibilità di questo luogo inserendo anche se non strettamente dopo e espresso nel D.M. 236 l'accessibilità del servizio igienico. In questo modo si allinea con l'accessibilità veramente inclusiva e rispettosa della legge 18. Un altro caso che vi vorrei portare è questo. È il caso di un'attività che ha chiuso qualche tempo fa, forse non tantissimo e che intendeva riaprire con un'altra gestione ma sempre ad uso bar; ci veniva chiesto se era possibile legittimare nuovamente l'attività dentro. Purtroppo noi abbiamo dato parere negativo nel senso che non è più possibile pensare ad un'attività di questo tipo senza pensare anche alla possibilità di raggiungere i servizi igienici, senza la possibilità di garantire un'accessibilità in senso più ampio. Ridurre la visitabilità solo a una piccola parte dell'ambiente dal nostro punto di vista non era più legittimabile per una serie di ragioni che fanno riferimento alla legge 104, a quella sulla discriminazione e alla legge 18. Questo edificio che era stato legittimato ai sensi dell'articolo 3.4 qualche anno fa non riteniamo che sia più legittima abile. Intanto abbiamo ciò che si possa realizzare qualsiasi altra attività ma non luogo di ristorazione o con quelle determinate caratteristiche ma che sia in sostanza un laboratorio, un'attività artigianale privata. L'altro aspetto era che il progettista avrebbe potuto chiedere la collaborazione dell'amministrazione dica e valutare il contesto ambientale in cui è inserito questo immobile, valutare quanto l'ambiente possa soddisfare le esigenze delle persone in quell'area e di conseguenza assumendosi una grossa responsabilità come amministrazione pubblica legittimando l'attività in deroga. Questo, forse, è l'unico aspetto che ci siamo sentiti di consigliare anche se dal nostro punto di vista non era, appunto, questa direzione. Poi arriviamo alla adattabilità. In sostanza questa è un'accessibilità differita. È rivolta ai luoghi di lavoro non aperti al pubblico, agli edifici residenziali monofamiliari o pluri familiari privi di parti comuni. Si intende la possibilità di modificare lo spazio costruito allo scopo di renderli fruibili anche alla persona con ridotta capacità motoria o sensoriale. Il D.M. 236 all'articolo 6.1 ci parla di come deve essere fatta l'adattabilità; va

fatto un buon progetto di accessibilità. All'interno di un progetto dice che non è possibile ipotizzare l'inserimento di un servoscala con piattaforma e deve essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice. Questo non accade animali progetti. È demandato ad un futuro quando si verifica il bisogno. In realtà predisponendolo già in fase progettuale le cose sono molto più semplici. Il tema scale è un tema anche questo un po' dibattuto e non tanto chiaro perché il D.M. 236 soprattutto per quanto riguarda l'adattabilità non dice molto rispetto alle scale delle abitazioni private. In realtà dice che l'adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità potenzialmente suscettibile per potenziale trasformazione di accessibilità. Quando progettiamo una scala interna che collega due spazi funzionali ad un'abitazione, ad esempio il primo livello abbiamo la zona giorno, il bagno e la cucina, ai piani superiori le camere da letto, dobbiamo garantire la possibilità di installare in un secondo momento un servoscala piattaforma con la possibilità di utilizzare la scala con qualsiasi altro ausilio. In alternativa dobbiamo prevedere la possibilità di inserire una piattaforma elevatrice. Abbiamo verificato che spesso le scale interne sono troppo piccole e soprattutto hanno una struttura geometrica è una conformazione geometrica che non permette l'adattabilità ovvero non permette l'inserimento di servoscala piattaforma o non permette la usabilità anche con montascale a cingoli o ruote. In sostanza spesso presentano delle grosse criticità. Altro tema che presenta delle grosse criticità è quello dei servizi igienici. Il servizio igienico già in partenza dovrebbe avere la possibilità di accostarsi al wc , ai sanitari e al lavandino e alla doccia senza fare grossi lavori di demolizione e spostamento impianti.

<< Cinzia, hai ancora 10 minuti o 1/4 d'ora. Ci sono tante domande.

<< Brevemente, ho portato un paio di casi. Ci è stato chiesto da un condomino con disabilità certificata la possibilità di inserire una servoscala piattaforma. Noi normalmente non sponsorizzerà tanto il servoscala piattaforma soprattutto nei luoghi pubblici. Nelle abitazioni private diciamo che spesso accade che è l'unica cosa che si riesce a fare. Oltretutto l'inserimento di un servoscala a piattaforma è consentito anche dalla norma. Lo può installare anche il condomino che ne ha bisogno. In questo caso abbiamo poco tempo e non sto ad elencare tutto. Il costo è relativamente limitato se paragonato ad un ascensore è utilizzabile in autonomia se opportunamente

predisposto. Presenta svantaggi. La normativa dice che non può superare livelli maggiori di 4 m, inoltre bisogna verificare la presenza di impianti in movimento o stazionamento. Necessita inoltre di grandi pianerottoli e non sempre è consentito. Ho fatto una sintesi di requisiti generali l'installazione di servoscala ad uso di un condomino con certificato di invalidità, se richiede contributi altrimenti potrebbe installarlo a proprie spese. Montascale che rispetti assolutamente i criteri del 236 dell'89 e i requisiti specifici da verificare sono che la scala debba essere di almeno 100 cm, dipende dal tipo di impianto ma abbiamo verificato tra i nostri contatti la dimensione più piccola che richiede almeno 100 cm. La verifica dei vari vincoli dell'installazione riguarda soprattutto che lo stazionamento non leda i diritti dei condomini. Per quanto riguarda la idoneità residua della scala, verificando i vari requisiti al ministero e guardando la normativa dei vigili del fuoco che non si esprime per edifici inferiori a 12 m di altezza in gronda, vedendo anche gli altri dgl siamo arrivati a sostenere che deve essere lasciato almeno un passaggio libero di 80 cm. È una dimensione che ha trovato l'accordo di varie parti. Sarebbe utile che l'amministrazione comunale prevedesse, all'interno dei propri strumenti, delle indicazioni in merito. Ad esempio, il Comune di Milano, ha definito come passaggio libero minimo 90 cm. Quindi convocare un'assemblea di condominio ad esempio ma se l'assemblea non prende una decisione la persona può installare un montascale a proprie spese ma l'assemblea può opporsi solo se l'opera pregiudica la stabilità del fabbricato in sostanza. Qui ho riportato le dimensioni di uno dei montascale più piccoli. Vedete che dimensioni dobbiamo tenere. Altro tema interessante e un po' controverso è l'installazione dell'ascensore all'interno di rampe di scale di edifici costruiti prima dell'89. Qui il tema è più o meno lo stesso. L'ascensore deve essere prima di tutto a norma altrimenti non si configura come abbattimento delle barriere architettoniche. Lo spazio libero di risulta della scala, lo spazio rimanente, deve essere di almeno 85 cm. prima di tutto per procedere in questo senso e sentendo i pareri dei vigili del fuoco e la normativa dei vigili del fuoco per il D.M. due 4/7/87 si dice: non siamo d'accordo, per noi deve essere lasciata libera la scala per ragioni di sicurezza e di evacuazione ma accettiamo solo nel caso non ci siano altre possibilità. In questo caso è giusto verificare, è necessario verificare la possibilità di non procedere in altro modo, all'inserimento di montascale, se è la richiesta di un condomino con disabilità motoria; l'ascensore risponde alle esigenze di tutti gli abitanti invece il montascale soddisfa le esigenze di un singolo. L'ascensore non costituisce un problema o un ostacolo in caso di necessità di evacuazione. Inoltre deve rispettare i requisiti del

D.M. 236 il certificato di idoneità se si chiedono i contributi della legge 13. Sarebbe opportuno che si dessero indicazioni su quanto è possibile ottenere e questo faciliterebbe la decisione da parte di eventuali strutture interessate. Quindi convocare un'assemblea di condominio e se l'assemblea non prende una decisione la persona non può installare un ascensore a proprie spese ma l'assemblea si può opporre se l'opera pregiudica la stabilità del fabbricato. Qui ho riportato delle indicazioni su possibili piattaforme e levatrici. La cosa che volevo dire è che a volte ci viene chiesto di fare un taglio preventivo delle scale per una futura installazione dell'ascensore. Questo non è possibile. Il taglio delle scale porta ad una riduzione della possibilità d'uso. Arriviamo al d.p.r. 503. Va ad integrare quello che è contenuto nel D.M. 236 per gli edifici privati. I campi di applicazione sono gli edifici pubblici di nuova costruzione anche temporanei, la risoluzione non è dell'edificio spazi pubblici suscettibili di limitare l'accessibilità e visibilità almeno per la parte oggetto di intervento, il cambio di destinazione d'uso e tutto ciò che riguarda i servizi speciali di pubblica utilità, i mezzi, le stazioni.

il d.p.r. 503 in sintesi va a sostituire il 384 del 78 e unifica la norma tecnica di riferimento vengono estese le prescrizioni anche richiamando la legge 41 dell'86 la legge 104 del 92. L'elemento più significativo è la richiesta di rendere accessibile o apportare miglioramenti alla fruibilità degli edifici pubblici esistenti anche se non soggetti a ristrutturazione. In attesa che l'amministrazione pubblica porti gli adeguamenti previsti degli immobili di loro competenza si possono installare servizi di assistenza ma questo accorgimento da temporaneo è limitato anche permanenti. Una cosa interessante che il d.p.r. 503 precisa è che non possono essere rilasciati contributi o agevolazioni da parte dello Stato per la realizzazione di opere e servizi non conformi alle norme sull'accessibilità volevo tornare un attimo indietro a questa diapositiva perché succede spesso che tanti progetti già infase di realizzazione o in fase esecutiva non rispondano ai requisiti di accessibilità. Fino a quel momento non si è ancora preso in considerazione il tema abbattimento barriere o accessibilità in quasi tutti i progetti pubblici purtroppo spesso mancano le segnalazioni che permettono l'orientamento alle persone non vedenti, o alle persone sorde, per facilitare la percezione degli spazi. In quasi tutti i progetti pubblici che vediamo gli accorgimenti sono molto ridotti. Sarebbe auspicabile che le amministrazioni pubbliche monitorassero e pretendessero di più. Il progettista

può avere in mente una sua linea ma spesso trascurando degli aspetti essenziali per realizzare un buon progetto. L'espressione formale e personale del progettista a volte pregiudica realmente la realizzazione di un progetto per cui è nato magari un progetto pubblico. Uno degli aspetti sul d.p.r. 503 sugli aspetti pubblici torneremo martedì prossimo quindi li riprenderemo. In coda ho trovato alcuni articoli del D.M. 236 che riguardano la responsabilità del progettista. Ne abbiamo parlato anche brevemente durante le domande martedì scorso. Adesso non sto a ripeterli ma ad esempio definisce l'obbligo da parte dei professionisti di assimilare la conformità degli elaborati delle disposizioni di legge. L'articolo sette del D.M. 236 sancisce anche la figura del tecnico professionista. Inoltre dobbiamo anche ricordare che il Dm 236 è prestazionale e quindi è un minimo. Si può sempre migliorare e si deve migliorare. Mi fermerei qui.

<< Grazie, Cinzia. Adesso sente bene ma devi sempre tenere il microfono vicino. come dicevo sono arrivate tante domande. Questo tema caldo della legge 13... siccome martedì c'è stato un dibattito di un'ora e mezza con tutti i relatori su cui avevi dato anche una risposta, sulla responsabilità e non so se vuoi dire qualcosa sulla responsabilità di chi valida, a completamento perché qualcosa si è già detto martedì.

<< ne ho discusso anche con una collega dipendente del Comune. Il dm 236, il 503 contiene le responsabilità di progettista e amministrazione pubblica. In prima istanza è il progettista quello direttamente più responsabile. Bisognerebbe approfondire questo tema. Non mi sono mai ad entrata completamente se non andando a leggere gli articoli di riferimento di legge. Non avrei altre cose da aggiungere se non quello che la norma dice. La norma dice questo ma quello che poi sia realmente la prassi a livello giuridico quella che sia la responsabilità in un caso o nell'altro o che sia sancito da sentenze, di questo aspetto non so nulla. Bisognerebbe confrontarsi anche tra di noi e con le amministrazioni pubbliche. Forse sarebbe importante capire questo aspetto. Non so se Stefano ha un'idea più approfondita su questo tema.

<< Ricordiamoci anche che anche nel caso della ristrutturazione. --- Sto leggendo.

<< In quei casi, se l'amministrazione pubblica è strutturata e ha diritto o meglio l'autorità per procedere in questo modo, la responsabilità forse effettivamente è in capo al progettista, rimane in capo al progettista.

<< Comunque tante domande interessanti anche nella chat dei relatori di chi ci sta seguendo si è scatenato di tutto tante osservazione e tante cose importanti.

<<

Dovremmo fare un webinar a parte.

<< Inizio a leggere qualcosa. Prendete la parola come meglio credete. Ricordo ai partecipanti che quello che non riusciremo a dire troverà una risposta per iscritto e carichiamo le risposte assieme alle diapositive e a tutti i materiali del corso di oggi sui siti ma di questo vi dirò alla fine.

8.1.10 È evidente che l'evoluzione del tema è tale da far percepire la questione dei numeri e dei dettagli come pesanti e secondari ma i numeri sono scritti. Sono da assemblare e controllare, vedi responsabilità. Di fronte al numero scritto il buonsenso o tolleranza esecutiva diventano scarsamente applicabili e mi pare di capire anche che non sempre si riscontra, si concorda nell'applicazione. Chiedo anche a lei, in caso di scala condominiale, doppio corrimano, prolungamento cm 30 e inizio interruzione e fine, larghezza rampa minimo 120, il corrimano che dista cm quattro da parete e avrà anche un suo spessore, forse altri quattro, si aggiunge ai 120? Così i 30 di prolungamento si aggiungono ai 120 del pianerottolo?

<< Forse non c'era martedì, ne abbiamo parlato, è stata data una risposta sul tema. La larghezza della scala si riferisce al passaggio delle spalle quindi picco rimani stanno normalmente all'interno di quella dimensione perché sono all'altezza più bassa, in corrispondenza dei fianchi. Con la mano

sei in una posizione più avanti rispetto alla presa del corrimano e in sostanza, quindi, rimane tollerabile il 120. Per quanto riguarda il prolungamento del corrimano di 120 cm, credo si riferisca la Tromba delle scale dove normalmente il corrimano fa una chiocciola, si rivolta e segue un'altra rampa. Noi come CRIBA diciamo che se possibile, di allargare il pianerottolo altrimenti in alcuni casi abbiamo consigliato di estendere sul lato della parete esterna, allungare il corrimano di 30 cm oltre il primo o l'ultimo gradino mentre per la parte interna, di allungarlo almeno di una decina di centimetri, in modo tale da permettere alla persona di afferrarlo e di prendere la scala in sicurezza. Se possibile ovviamente è consigliabile allargare il pianerottolo. Normalmente rispondiamo in questo modo. Poi c'è anche una tolleranza ammessa per legge rispetto alla dimensione della scala.

<< Proseguo. Quesito numero 8.1.8 spazio diametro 140 per cambiamento direzione sul balcone-terrazza. È opinione comune che possa essere applicabile solo uno dei balconi dell'alloggio ma mi pare generalizzata su tutti in base alla norma. Conferma? E ancora: la ristrutturazione, vedi campo di applicazione del D.M., spesso si effettua su edifici preesistenti all'89 con balconi poco sporgenti per i quali non viene prevista concettualmente nessuna modifica riservando l'intervento ad aperture, finestre, tramezzi, cambio uso, eccetera quindi non garantendo i 140 citati. Non conforme? Obbligo a rifare anche l'oggetto di dimensioni adeguate?

<< Non lo so, io non ho capito perfettamente, forse avrei bisogno di un disegno o di sentirci magari in una sede diversa o magari qui al CRIBA o in una e-mail perché non ho ben capito adesso.

<< Facciamo la prima parte. Spazio diametro 140 per cambiamento di direzione sul balcone-terrazza. È opinione comune che possa essere applicabile solo su uno dei balconi dell'alloggio ma per come è scritta l'applicazione mi pare generalizzata su tutti. Conferma?

<< Non lo so. Dovrei rileggerlo e pensare realmente ai casi.

In questo modo, rispondere così, a parte che è un caso che non ci è mai capitato sottoposto quindi sarebbe anche interessante capire un po' meglio non so se Stefano ha capito.

<< Io farei considerazioni più generali sulla normativa. Molti dei quesiti o delle discussioni anche sulla scala ad esempio, sono stati nella regione Veneto, adesso sembra che io faccio pubblicità alla regione Veneto, ma negli ultimi anni c'è stata una ipertrofia di leggi. Questa cosa presenta aspetti negativi e positivi. Per quanto riguarda le scale ne è uscito in maniera abbastanza chiara ed equivocabile attraverso l'emanazione di decreti della giunta regionale DGRV e potrebbe essere una strada percorribile. Ci sono vantaggi e svantaggi. La normativa è molto facile da trovare, i tecnici si trovano, propongono all'aggiunta l'applicazione di una normativa e ad esempio nel 2010 è uscito un decreto sugli edifici privati. Era pieno di contraddizioni perché si passa dal principio ispiratore della legge 13 del D.M. 236, presentato all'epoca come una legge assolutamente prestazionale e non prescrittiva quando in qualsiasi punto del D.M. 236 si vanno a mettere i numeri come è stato detto da una persona che ha scritto la domanda, si rischia sempre di cadere nell'interpretazione del centimetro o del metro 43 strutture ione della terrazza di questa casa da ristrutturare e va in contraddizione con i principi. Tutta questa serie di errori che sono usciti nel 2010 sono stati corretti con l'altro DGRV e questo è il mio riferimento tecnico per gli edifici privati, 1428 del 2011 dove per alcuni aspetti vado ad approfondire alcuni aspetti ad esempio rispetto al montascale tende ad evitare completamente l'utilizzo del servoscala fisso sia a seggiolino sia a pedana come adattabilità. Nel Veneto non è possibile pensare all'adattabilità con l'inserimento di un servoscala ad esempio o così anche per la pendenza o per altre cose, adesso dovrei fare la differenza tra insieme 236 e 1428 per la soglia degli edifici. 236 parla di 2,5 centimetri come altezza ammissibile mentre la normativa del Veneto parla di 1 cm. Da quelli che sono i principi all'applicazione potrebbe essere davvero un ambito CRIBA regione Emilia-Romagna, la discussione in una commissione in si va a definire i vari aspetti con la relativa facilità nell'applicare o nel redigere una normativa rischiando poco nel senso che hanno sempre valore maggiore I DM nazionali se ci fosse un ricorso ma la regione si può impegnare nell'andare a chiarire alcuni aspetti che non sono di dettaglio ma sono importanti nella realizzazione di edifici privati. Altra considerazione generale se posso permettermi, Cinzia prima hai accennato alla differenza tra la

rigidità nell'applicazione quando si parla di edifici o di spazi pubblici dove tendenzialmente io auspico una ancora maggiore attenzione e precisione e rigidità nell'applicazione della normativa rispetto alle discussioni che spesso non finiscono più e che riguardano i servizi igienici, se c'è o meno il maglione, la mia sensazione è che si va ad essere molto pesanti sull'applicazione nell'abitazione privata. Per quello all'inizio ho fatto distinzione tra pubblico e privato ricordando che in caso di necessità di una famiglia di ristrutturazione di un servizio igienico di una terrazza o di un dislivello esterno all'abitazione, secondo me non possono esserci normative che vanno a definire tutti gli aspetti particolari per cui io darei più di respiro alla progettazione nella personalizzazione e quindi nella teorica collaborazione tra il CRA, un centro ausili un centro regionale sull'accessibile età per andare a personalizzare in modo preciso puntando al massimo livello dell'autonomia possibile e facendo questo discrimina tra il privato e il pubblico dove la tolleranza dei 5 mm nella fuga ed è uno degli altri problemi usciti in chat, a quella domanda risponde lei come servizio pubblico, come dire, non contesterei il materiale, l'autobloccante va benissimo ma ad esempio la scelta che vengano fatti autobloccanti da pista ciclabile, senza il bisello presente nelle betonelle poi molti marciapiedi privati. Se sono ceduti al Comune, io comune pretenderei lo stesso materiale della tegolaia, sia da pista ciclabile sia da marciapiede. L'attenzione questi piccoli particolari può fare la differenza tra pubblico e privato forse tra bene e male nella percorribilità tra le ruote di quel marciapiede. Non esistono materiali accessibili o non accessibili. Il cubetto di porfido se è stilato male è una barriera per tutti. Lo stesso materiale levigato con fughe in resina o livellato può essere facilmente percorribile e così la pietra storica o la trachite nella pavimentazione dei centri storici.

<< Sicuramente nei prossimi giorni possiamo rivedere tutte le domande e provare anche a dare una risposta con calma che pubblicheremo. In effetti queste scendono molto nel particolare. Magari dopo possiamo studiarle con calma.

Come si devono interpretare le definizioni degli interventi edilizi della legge 13 D.M. 236 modificati dalla legge Madia?

<< altro tema a cui sinceramente io personalmente non so rispondere. Non so se adesso è in ascolto qualche cerpista. ovviamente il D.M. 236 è molto vecchio, è vecchio di trent'anni e quindi il riferimento agli interventi edilizi adattato. Spesso c'è il dubbio per quanto riguarda la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria perché con interventi di manutenzione straordinaria possono fare diversi interventi che cambiano anche in modo sostanziale l'uso del fabbricato o la configurazione del fabbricato. Ogni volta credo che occorra entrare nel merito di ciò che esattamente si va a fare quindi la configurazione che si prospetta di ottenere. Non mi atterrei in modo fedele al titolo edilizio ma al risultato atteso e finale dell'operazione che si realizza.

Volevo dire una cosa riguardo ad alcune posizioni che ho espresso rispetto al CRIBA. Spesso sono anche posizioni personali. Sicuramente il CRIBA è autorevole per l'esperienza acquisita nel tempo e per la pluralità di figure professionali con cui si relaziona e chi ha all'interno. Anche per il network CERPA con cui è in costante collegamento. Quello che ho espresso oggi da una parte è frutto dell'esperienza vissuta in questi anni con il CRIBA e non ha potere invalidante, non siamo noi a dare autorizzazione a procedere in un certo modo. Il CRIBA può suggerire, può stimolare delle attenzioni e interfacciarsi con l'amministrazione per casi complessi dove si necessita di andare oltre la normativa ma non è un ente validante, non autorizza interventi, non limita la possibilità di realizzare interventi.

<< Inoltre da quello che vedo ogni giorno cambia molto da caso a caso e ci sono consulenze che durano settimane intere perché non si finisce mai di valutare la situazione, studiare e confrontarsi.

<< Volevo rispondere ad Arletti, dice " così torniamo alle tolleranze e al buon senso"; è vero, perché la norma è lacunosa, e torniamo al buon senso. anche ieri si parlava dell'accomodamento ragionevole previsto nella legge 18-2009 ci sono le esigenze delle persone, le esigenze delle pubbliche amministrazioni ma spesso le norme non ti dicono esattamente che cosa fare ed è importante confrontarsi e raggiungere un equilibrio finché non avremo un dettato di legge o delle linee guida, fino ad allora dovremo affidarci alla cura e al buon senso.

<<Ha chiesto un intervento esterno... un attimo solo.

<<Piera Nobili: Buongiorno a tutte e a tutti. Così spero che mi sentirete meglio. Mi riferisco alle ultime cose dette. Mi riferisco anche all'intervento di Stefano Maurizio e all'ultimo di Cinzia nello specificare cos'è il CRIBA. Una riflessione sostanziale da fare rispetto all'approccio al progetto che riguarda anche voi che siete tecnici progettisti dell'amministrazione pubblica e avete contemporaneamente questo ruolo di valutatori e rendere legittimi o meno gli interventi che vengono richiesti, proposti e presentati da professionisti esterni, è necessaria una riflessione su come noi produciamo al progetto. Questo argomento mi rendo conto che è molto complesso e cercare di trovare delle risposte nella normativa tecnica perché io faccio una distinzione molto precisa tra normativa tecnica-applicativa e la normativa che stabilisce dei diritti e noi ne abbiamo due che abbiamo richiamato la volta scorsa, una legge del 2006 e l'altra è la legge 18-2009 che ratifica la convenzione Onu delle persone con disabilità, dove sta il vero problema? Nel fatto che per alcuni aspetti che dobbiamo affrontare come la resistenza sismica di un fabbricato o il tema dell'acustica o il tema del benessere micro climatico, possiamo fare riferimento a esperienze di natura scientifica ovvero ci sono delle scienze più o meno esatte che indicano come raggiungere quel risultato, il risultato della tenuta all'evento sismico al tema dell'acustica alla sostenibilità ambientale che ogni edificio o porzione di città deve raggiungere. Discorso diverso è quando mettiamo in campo le persone. Tutta la normativa tecnica e quella che stabilisce dei diritti non mette in campo una base scientifica, ma bisogni e desideri delle persone che riassumendo in un'unica parola sono le cosiddette esigenze. Questo mettere in campo le persone necessariamente le risposte e i risultati da raggiungere non sono univoci. Non posso avere un risultato progettuale e tecnico sicuro e certo, giusto per tutti. Lo stesso universal design a cui ha brevemente accennato Stefano Maurizio all'interno della sua relazione dice che pur avendo identificato sette principi guida che hanno lo scopo di porsi delle domande e di entrare in relazione con chi abiterà i luoghi che andiamo a progettare, lo stesso universo al design dice che non riusciremo mai a trovare una risposta certa e adeguata per tutti e ci sarà sempre un adattamento della persona all'ambiente. Questo è il tema che ha toccato molto brevemente Stefano Maurizio ovvero le famose tre A di cui ha parlato per arrivare all'autonomia e alla vita indipendente. I

numeri indicati dalla normativa tecnica e questo lo dicono chiaramente le leggi finora illustrate, sono numeri minimi e assolutamente derogabili. Sono numeri che vengono dati per indirizzare e instradare i progettisti alla soluzione migliore di un problema anzi di un'esigenza che sta tutta in domande di natura prestazionale dell'ambiente. Quindi noi dobbiamo porci domande di natura prestazionale. Come uso una maniglia? Come riconoscono ambiente? Come mi muovo all'interno dell'ambiente e di quali spazi di manovra ho bisogno? Quanto alto deve essere il bancone di un bar solo se sono sussidi a ruote anche se sono bambino una persona bassa di statura oppure se ho la schiena curva. In sostanza la normativa tecnica è una normativa di indirizzo e lo dice molto chiaramente l'articolo sette non ricordo più a quale comma, dove dice che le prescrizioni "sin qui date possono essere totalmente rivisti da un singolo professionista purché la soluzione adottata, le migliori e non le peggiori", da questo punto di vista anche il tema della relazione tra spazio pubblico e privato, quando lo spazio privato, proprio perché è privato ci posso fare quello che voglio perché è mio, va benissimo. Se voglio fare una casa con cinque stanze una sopra l'altra perché mi piace percorrere quotidianamente otto volte al giorno una scala a chiocciola, va bene però ti assume la responsabilità nel momento in cui per un qualsiasi motivo nella tua vita ti accada un incidente e quella casa non sia più rispondente alle tue esigenze, ti assumi questa responsabilità quindi come privato deciderai con tue risorse e tue disponibilità e la tua capacità di adattarsi a quell'ambiente, le modifiche necessarie per continuare a viverlo. Scusate, io sono molto esigente da questo punto di vista. Esiste un'etica nella progettazione. Lo spazio pubblico non è solo quello delle strade o dei giardini pubblici. Lo spazio pubblico è intera città che è un bene collettivo. Anche gli edifici privati sono un bene collettivo così come lo sono le abitazioni ERP o ERS, sono bene collettivo perché sono soldi di tutti, la capacità di vivere bene un male all'interno di un ambiente e per poter vivere benessere ambientale, tutti noi, progettisti, abitanti, sociologi e politici in prima persona dobbiamo concorrere affinché quel bene sia effettivamente raggiunto al meglio e il prima possibile è un richiamo alle individuali responsabilità, un richiamo all'individuale messa in campo della cura, avere cura, nel momento in cui si progetta, e soprattutto un richiamo all'etica del saper progettare per chi, ovvero interrogarsi per chi stiamo progettando qui chiudo. Buongiorno.

<< Ritorniamo a quello che si diceva martedì, mettere al centro la persona ricordo che nel prossimo modulo parleremo proprio della casa, dell'abitare, spazi pubblici e privati aperti al ricco e nella seconda parte parleremo della mobilità e dello spazio pubblico. Avremo modo di approfondire questi aspetti. Ci sarebbero altre domande e non so se vogliamo rispondere al volo. Magari rimaniamo su un pensiero generale e poi si dobbiamo andare sul particolare ci prendiamo un attimo di tempo per rispondere per iscritto se siete d'accordo. Adattabilità: il regime di adattabilità di edificio privato nuovo in ristrutturazione con una scala di dimensioni al di sotto di 110, è ammessa la posa in opera di servoscala fisso del tipo pedana servoscala a sedile ribaltabile? Per il trasporto di persone in piedi o sedute di cui al D.M. 236 articolo 8.1.13?

<< dovrebbe essere contestualmente prevista anche l'installazione di una piattaforma elevatrice se la scala non consente l'inserimento di un servoscala a piattaforma. Il servoscala a poltroncina può soddisfare le esigenze del singolo ma non è a norma adattabilità

<< da noi non ci sarebbe dubbio. Non si può fare, la adattabilità sarebbe fatta attraverso una piattaforma.

<< Quesito: interrato in un condominio residenziale, cinque livelli con ascensore, insieme al combinato mi conferma che è possibile realizzare solo rimesse singole e chiuse?

<< collegate da un unico corpo-scala?

<< in altre parole, in un nuovo condominio, uno nuovo condominio può avere solo rimesse larghe 2,50 in batteria dove qualsiasi manovra risulta quantomeno difficoltosa? Adattabilità impossibile.

<< Io consiglierei di scrivere alle CRIBA e di inviarci anche i disegni e risponderemo così vediamo bene tutto il contesto perché deve da così non è chiarissimo, preferirei non rispondere perché

rischiamo di dire cose che non sono del tutto corrette quindi è bene vedere la singola situazione.

<< L'indirizzo si può riportare in chat in modo tale da ricevere anche i quesiti per e-mail oppure si può anche scrivere al CERPA all'indirizzo cerpa@cerpa.org per integrare con delle domande scritte.

<< Io ho una considerazione sulla larghezza dei posti auto o dei garage se avete presenti i garage larghi 2,10 m, oggi sono dei magazzini perché nessuna macchina moderna riesce ad entrare l'evoluzione della larghezza dei posti auto nel garage è sotto gli occhi di posti auto dei centri commerciali realizzati ultimamente sono larghi 3,10 m per riuscire ad aprire la porta della macchina e far entrare le borse della spesa. Hanno un disegno a terra con una doppia linea. Anziché avere una linea di mezzera disegnata a terra hanno una doppia linea che consente una doppia apertura per macchine passate da una larghezza di 1,60 m ad una larghezza di 2 m dove in una larghezza di 1,50 m chiunque avrebbe difficoltà a passare si passa dal teorico allargamento della larghezza dei posti auto e dei garage al rispetto della normativa e immagino i limiti della volumetria fino a 15 m³ nel garage o anche secondo i regolamenti edilizi e che costringono i progettisti a stringere la larghezza dei posti auto ad esempio.

<< Grazie Stefano e grazie Cinzia. Siamo arrivati alla conclusione. Resta indietro una domanda di Gaetano Venturelli ma ti contattiamo personalmente per questa domanda che è rimasta indietro. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio il nostro staff e condividono informazioni su dove trovare il materiale relativo alla giornata di oggi. Nel sito del CRIBA nella sezione formazione caricheremo le diapositive dei relatori e eventuali risposte scritte. Nel sito delle CERPA idem e in particolare la registrazione audio e video di oggi sarà caricata nel canale YouTube. Questa è una specifica che non vi abbiamo detto. Ho dato un po' per scontata questa cosa ma si tratta di video pesanti e YouTube è il canale più adatto per poterlo visionare. Lo stesso farà la regione Emilia-Romagna. Un ulteriore indirizzo a cui si può scrivere per maggiori informazioni è quello che vede qui in fondo. Prima di lasciarci, come martedì ci sarà il questionario finale. Vi chiediamo di rispondere. È valido anche questo per valutare la presenza davanti a questo pomeriggio che speriamo sia stato



MOLTEPLICIT(A)

Spazi che accolgono
relazioni in movimento

piacevole e interessante per tutti. Vi do appuntamento al prossimo incontro. Il 16 giugno avremo il secondo modulo. Direi che può partire il questionario e a mano a mano che risponderete potete uscire. Vi ringrazio per la partecipazione. Buon pomeriggio e buona continuazione. Chi non lo visualizza, scriva in chat i propri riferimenti.

Grazie ancora a tutti.

Promozione



Progetto e coordinamento



Patrocino



Iniziativa in collaborazione con

